

Scheda informativa

Protezione dell'abitazione familiare

L'abitazione nella quale una coppia di sposi convive è considerata l'abitazione familiare. Questa gode di una protezione speciale (art. 169 CC):

Se la coppia vive in affitto, l'abitazione può essere disdetta solo unitamente, indipendentemente dal fatto che solo una o entrambe le parti abbiano firmato il contratto d'affitto. L'affittuario deve inoltre inviare la sua disdetta separatamente a entrambi i coniugi.

Se l'abitazione familiare è di proprietà e, ad esempio, appartiene solo al marito, egli può venderla solo con il consenso della moglie. Anche per subaffittarla o concedere a qualcuno il diritto di viverci, necessita del consenso del coniuge. In determinate circostanze, il proprietario potrebbe non avere nemmeno l'autorità di aumentare autonomamente l'ipoteca. Di norma, un'ipoteca sull'abitazione familiare può essere estesa senza il consenso della/del coniuge solo a condizione che il vincolo sia inferiore all'80% del valore corrente di mercato dell'immobile.

Beobachter
EDITION

Il contenuto di questi consigli è stato concesso in licenza a per la pubblicazione online. © 2025 Beobachter-Edition, Zürich

Guida giuridica Beobachter

Altre domande? Esplorate la guida giuridica Beobachter. Qui troverete oltre 4'000 consigli di facile comprensione, come articoli esplicativi, promemoria, liste di controllo e modelli su tematiche di vita, economiche e legali.